



**DELIBERA DELLA GIUNTA CAMERALE ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2024**

**OGGETTO:** Protocollo Recepimento convenzione ed approvazione Tariffario d’Intesa tra Unioncamere nazionale e l’Autorità di regolazione dei Trasporti (ART)

Presenti:

NOME	RUOLO	PRESENZA
Falbo Pietro Alfredo	Presidente	SI
Borrello Fabio	Componente	SI
Cugliari Antonino	Componente	SI
Nisticò Saverio	Componente	SI
Noce Emilia	Componente	SI
Romano Rosalinda	Componente	SI

COLLEGIO REVISORI CONTI		
NOME	RUOLO	PRESENZA
Minervini Carmelina Giuseppina	Presidente	NO
Argirò Antonio	Componente	NO
Caroleo Fabrizio	Componente	NO

Svolge le funzioni di segretario della seduta il Segretario Generale f.f., dott. Ciro Di Leva, coadiuvato dai funzionari camerali.

Il Presidente riferisce che è stata siglata la convenzione tra Unioncamere e l’Autorità di Regolazione di Trasporti (ART) che stabilisce le modalità ed i principi applicabili alle conciliazioni rimesse in prima istanza alle Camere di Commercio - sulla base della legge n. 481 del 1995 - relativamente alle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporti e gli utenti di tali servizi, ed è rivolta in particolare ad arricchire l’ambito di competenza dell’attività dei servizi di conciliazione camerali. Cede la parola al Segretario Generale che illustra gli aspetti salienti della convenzione.

Preso atto della convenzione, il Presidente propone l’adesione della Camera di Commercio con la finalità di consentire agli utenti (imprese e consumatori) di utilizzare i servizi delle Camere di Commercio per la soluzione delle controversie relative al settore.

**LA GIUNTA**

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante “*Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura*”;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante “*Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale*” che istituisce la “*Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotona e Vibo Valentia*”;

VISTI, in particolare gli artt. 2 e 3 del citato D.M.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 84 dell'1 settembre 2022 recante “*Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotona-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)*”;

VISTA la delibera di Consiglio n. 1 del 3 novembre 2022 con cui si dà atto che si è insediato il Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia ed eletto il Presidente;

VISTA la delibera di Consiglio n. 4 del 01 dicembre u.s. di nomina della Giunta Camerale;

VISTE la determinazione del Presidente n. 37 del 02/08/2023 avente ad oggetto “*Incarico Segretario Generale FF e nomina Conservatore del Registro delle Imprese*” ratificata con D.G. n. 122 del 04/09/2023 e la successiva determinazione del Presidente n. 1 del 09/01/2024 ratificata con D.G. n. 2 di data odierna;

UDITO quanto esposto dal Presidente e dal Segretario Generale;

VISTO l'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022 n. 118 “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*” che ha modificato l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 prevedendo al comma 3, lettera h), che l'Autorità disciplini «con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non *giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell'Autorità di cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione*»;

CONSIDERATO che l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni sopra menzionate con l'approvazione dell'Allegato A alla delibera n. 21/2023 dell'Autorità Regolazione trasporti, la quale prevede, per le controversie individuate all'articolo 2, comma 1, lo svolgimento di una procedura per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi il Servizio conciliazioni ART per la risoluzione delle controversie tra operatori economici e utenti nei settori regolati, quale condizione di procedibilità per l'azione giudiziaria;

CONSIDERATO, altresì, che la Delibera sopra richiamata indica, tra le procedure alternative esperibili ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione nei settori regolati

dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), quelle svolte dai servizi di conciliazione delle "Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, previa stipula di protocollo di intesa tra Autorità e Unioncamere;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 di riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

**CONSIDERATO** che tra i compiti e le funzioni delle Camere di commercio come definiti dall'art. 2 della modificata Legge n. 580/1993 da svolgersi, ai sensi della lettera g), in convenzione con le Regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea, vi è la risoluzione alternativa delle controversie;

**TENUTO CONTO** che presso la Camera di commercio di Catanzaro Crotona Vibo Valentia operano n. 3 Organismi di mediazione accreditati al Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia;

**RITENUTO** opportuno procedere al potenziamento del Servizio di mediazione al fine di ampliare il bacino di utenti che possono promuovere procedure ed incrementare il numero delle mediazioni gestite dagli Organismi di questa Camera di commercio;

**VISTA** la nota Unioncamere protocollo 13688/2023 con la quale si informava le Camere dell'approvazione della convenzione tra Unioncamere e l'Autorità di regolazione Trasporti (ART) per la promozione e l'utilizzo dei servizi di conciliazione delle camere di Commercio;

**VISTA** la convenzione che stabilisce le modalità ed i principi applicabili alle conciliazioni rimesse in prima istanza alle Camere di Commercio - sulla base della legge n. 481 del 1995 - relativamente alle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporti e gli utenti di tali servizi, ed è rivolta in particolare ad arricchire l'ambito di competenza dell'attività dei servizi di conciliazione camerale;

**CONSIDERATO** che la convenzione in argomento rappresenta il modello di riferimento cui aderire per organizzare l'offerta dei servizi per il settore delle reti, delle infrastrutture e dei trasporti usufruendo delle iniziative di informazione e di formazione per i conciliatori specializzati nel settore di riferimento dell'intesa in essa previste;

**PRESO ATTO** che il tariffario allegato alla convenzione in argomento prevede per le spese che sostengono le parti, come sotto riportato, soltanto due scaglioni in base al valore della controversia:

- 1) controversie con valore della lite fino ad € 50.000,00 (spese a carico di ciascuna parte):
  - le spese di avvio sono pari a € 36,60 (compreso IVA del 22%)
  - le spese di mediazione sono pari a € 48,80 (compreso IVA del 22%)
- 2) controversie con valore della lite oltre € 50.000,00 (spese a carico di ciascuna parte):
  - le spese di avvio sono pari a € 73,20 (compreso IVA del 22%)
  - le spese di mediazione sono pari a € 122,00 (compreso IVA del 22%);

**RITENUTO** opportuno stabilire i criteri relativi al pagamento dell'onorario spettante ai mediatori/conciliatori nei casi di cui sopra, in quanto non previsti nelle convenzioni in argomento;

**PRESO ATTO** della parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Regolazione del Mercato Dr.ssa Ornella Ortona, sede di Vibo Valentia;

**VISTO** lo Statuto ed in particolare gli artt. 20 e ss. sulle competenze e funzioni della Giunta;

All'unanimità di voti palesi espressi dai presenti per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. di aderire, per quanto esposto in narrativa, alla Convenzione stipulata il 9 marzo 2023 tra l'Unioncamere e l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) che quale allegato 1 alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale, con la finalità di consentire agli utenti (imprese e consumatori) di utilizzare i servizi delle Camere di Commercio per la soluzione delle controversie relative al settore;
2. di riconoscere al mediatore/conciliatore, un compenso forfettario di euro 30 (al netto di iva ed oneri accessori di legge se previsti) nel caso di chiusura anticipata del procedimento per assenza di una e/o tutte le parti invitate;
3. di riconoscere al mediatore/conciliatore in ogni caso diverso da quello indicato al punto 2) i seguenti compensi:
  - € 70,00 oltre IVA e CPA per controversie con valore della lite fino ad € 50.000,00
  - € 160,00 oltre IVA e CPA per controversie con valore della lite oltre € 50.000,00
4. di dare mandato al Segretario Generale per gli adempimenti conseguenti

La presente delibera, da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009, è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
(Dott. Ciro Di Leva)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Pietro Alfredo Falbo)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)